

invalidità, confermava l'invalidità totale e la permanente inabilità lavorativa al 100%; che veniva nuovamente sottoposto a visita medica di controllo presso il Centro Medico Legale INPS, il 16.12.2014; che in tale occasione non gli veniva consegnato il verbale di accertamento e lo stesso, continuando a vedersi accreditare la pensione di invalidità, riteneva, dato il comportamento concludente dell'ente, sussistere il diritto alla propria pensione di invalidità; che nonostante svariate comunicazioni inviate a INPS (per ultima quella del 30.01.2017), in cui a dimostrazione della propria buona fede, appalesava il suo dubbio in merito alla sussistenza o meno del diritto a percepire la pensione e richiedeva l'invio del verbale di accertamento del 16.12.2014, mai ricevuto, l'ente non ha mai risposto, nel frattempo continuando ad erogare il pagamento della pensione di invalidità; che con comunicazione del 25 novembre 2019, pervenuta in data 08 gennaio 2020, l'INPS, sede di Terracina, richiedeva al ricorrente la restituzione della somma di euro 16.785,95, relativa al periodo dal 01.05.2014 al 31.01.2017 in quanto *"è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante"*; che in data 31.01.2020 proponeva ricorso amministrativo che veniva successivamente rigettato; ha quindi concluso chiedendo *"disporre l'illegittimità del provvedimento di rigetto da parte di INPS e la sospensione di qualsivoglia azione volta a recuperare gli importi indicati nell'atto opposto; accertare, ritenere e dichiarare per tutti i motivi esposti la non debenza delle somme richieste dall'INPS e dichiarare che nulla deve il ~~ricorrente~~ all'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; accertare, ritenere e dichiarare l'applicabilità delle norme richiamate e la non ripetibilità delle somme versate al ~~ricorrente~~ da parte dell'I.N.P.S.*

– Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; accertare e dichiarare in ogni caso illegittimo il comportamento dell'INPS posto in violazione dei principi costituzionali e quelli sul legittimo affidamento del cittadino nonché acclarare l'insussistenza del diritto dell'INPS e la intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito per decorso di oltre 5 anni dall'asserito (e non provato) avvenuto pagamento di somme da parte dell'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale in favore del Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ IN VIA SUBORDINATA Accertare, ritenere e dichiarare la non ripetibilità delle somme, ed in ogni caso l'intervenuta decadenza del diritto ad esigere la restituzione dei contributi pensionistici previdenziali con riferimento alla posizione intestata allo stesso (Numero ~~XXXXXXXXXX~~ – Cat. INVCIV) da parte dell'INPS nei confronti del ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~

Ritualmente citato non si costituiva INPS.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, mediante sentenza depositata telematicamente.

La presente sentenza, depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della "ragione più liquida", in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di

questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti motivazioni.

1. Nella presente controversia, il ricorrente agisce al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità della richiesta di ripetizione dell'indebito proposta dall'INPS. Propone pertanto, un'azione che, per *petitum* (accertamento dell'illegittimità della richiesta di ripetizione) e *causa petendi* (buona fede dell'*accipiens*) è differente dall'azione volta all'accertamento del diritto alla prestazione previdenziale e che, pertanto, non soggiace ai relativi termini di decadenza, né presuppone il previo esperimento del giudizio di accertamento tecnico preventivo quale condizione di procedibilità.

2. Nella fattispecie in esame non è contestata la sussistenza dell'indebito richiesto dall'Inps, ma unicamente la sua ripetibilità in ragione del ragionevole affidamento del ricorrente sulla debenza dei ratei corrisposti.

3. Deve essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento comporta l'obbligo di restituzione all'Inps, a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte (cfr. Cass. civ., sez. lav., 5 novembre 2018, n. 28163).

Nella citata pronuncia, in motivazione, la Corte ha in particolare ricordato che «*la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero*

dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge). Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel d.l. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in l. n. 29 del 1977, secondo cui «Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore ... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo l'eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel d.l. n. 173 del 1988, art. 3, 9° comma, convertito nella l. n. 291 del 1988, che recita: «Con decreto del ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel 1° comma e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte».

Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che pertanto cede loro il passo (v. Cass. n. 19638 del 2015, cit. e successive conformi, fra le quali Cass. 12 luglio 2017, n. 17216, ibid.), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte».

4. L'applicazione degli esposti principi al caso di specie induce a ritenere infondata la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'INPS avente ad oggetto i ratei erogati prima della data del provvedimento che ha accertato che la prestazione previdenziale non era dovuta.

5. Peraltro si osserva che, nella specie, parte ricorrente ha sostenuto di aver percepito la prestazione in buona fede, e di aver inoltre tentato svariate volte, visto il silenzio di INPS, di chiedere chiarimenti sullo stato della propria pratica.

L'INPS, inoltre, con la propria scelta difensiva contumaciale, non ha fornito alcuna prova che consenta di escludere la sussistenza di un affidamento incolpevole della ricorrente nel diritto a percepire la pensione oggetto di causa.

Deve pertanto escludersi la ripetizione delle somme indebitamente percepite in presenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, in applicazione del generale principio di non ripetibilità dell'indebitamente percepito dal pensionato senza dolo, attuativo del canone dell'art. 38 Cost. (cfr. Cass., sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12406, la quale ha evidenziato che *«le esigenze di soddisfacimento di essenziali esigenze di vita del pensionato vengono ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetibilità di prestazioni "naturaliter" già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare»*).

6. In accoglimento della domanda proposta, deve pertanto dichiararsi non dovuta da parte della ricorrente la somma di € 16.785,95 di cui alla comunicazione di INPS del 25.11.2019 relativa al periodo 01.05.2014 - 31.01.2017.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 per controversie di valore compreso tra euro 5200 ed euro 26000. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in

considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).

Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

8. Assorbita ogni altra questione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. - dichiara non dovuta da parte del ricorrente la somma di € 16.785,95 di cui alla comunicazione di INPS del 25.11.2019 relativa al periodo 01.05.2014 - 31.01.2017;

2. - Condanna INPS al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.775,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.

Latina, 29/09/2022

Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio